



COMUNE DI CINISI (PA)

DETERMINA SINDACALE N. 07 DEL 25/03/2016

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014) – Approvazione nuova relazione tecnica.

Vista la precedente Determina Sindacale n.7 del 21/04/2015 avente ad oggetto “: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)”

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR dell’adunanza generale del 19/02/2016, dalla quale si ordina che *“gli enti indicati nell’elenco allegato C) di trasmettere la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione”*

Considerato che il Comune di Cinisi, rientra nell’elenco allegato C) di cui alla deliberazione della C.d.C. sopra richiamata, quant’anche lo stesso Comune ha predisposto una relazione tecnica;

Vista la nuova Relazione Tecnica dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale di questo Comune, predisposta secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR dell’adunanza generale del 19/02/2016,

Atteso che:

sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

DETERMINA

1. **di approvare** e fare propria la Relazione Tecnica redatta, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, n.61/2016/INPPR dell’adunanza generale del 19/02/2016, dal Responsabile del Settore Amministrativo Socio-Culturale, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di trasmettere**, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicarla nel sito internet dell'amministrazione all'indirizzo web: www.comune.cinisi.pa.it;

3. **dare atto** che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

4. **di dare atto** che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL)

IL SINDACO

F.to Avv. Gianni PALAZZOLO

PARERI espressi i pareri ai sensi dell' Art. 53 della L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 che di seguito si trascrivono:

PARERE FAVOREVOLE del responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:


IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa C. Palazzolo

PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott.ssa P. Vitale



COMUNE DI CINISI (PA)

RELAZIONE TECNICA

Da trasmettere alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, in esecuzione della deliberazione n.61/2016/INPPR dell'adunanza generale del 19/02/2016.

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

L'avvio del processo di razionalizzazione delle partecipate delle amministrazioni locali è avvenuto con l'art. 23 del decreto legge n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, che ha attribuito al Commissario straordinario per la spesa pubblica, l'obbligo di predisporre "un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali... individuando in particolare specifiche misure:

- a. per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle relative attività;
- b. per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale o internazionale;
- c. per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni attività e servizi".

Il programma redatto dal Commissario straordinario, pubblicato il 7 agosto 2014, ha individuato una serie di misure per l'efficientamento del sistema, attraverso la riduzione del numero delle partecipate, l'aumento della trasparenza e la riduzione dei costi di amministrazione.

La legge di stabilità 2015 ha quindi introdotto uno specifico strumento per realizzare, in un arco di tempo determinato, specifici obiettivi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie anche degli enti locali, con la finalità di ridurre il numero delle partecipazioni ed ottenere risparmi dei costi.

Le norme di riferimento sono contenute nell'art. 1. commi 611 e segg. della legge n. 190/2014 e delineano un orizzonte temporale di un anno entro il quale gli enti dovranno verificare il raggiungimento di un nuovo obiettivo di spending review:

1. in base al comma 611 il processo di razionalizzazione prende avvio il 1° gennaio 2015;
2. in base al comma 612, entro il 31 marzo 2015. il Sindaco deve definire ed approvare, sulla base di una relazione tecnica, il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni, pubblicandolo sul sito istituzionale e trasmettendolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
3. entro il 31 dicembre 2015 debbono conseguirsi i risparmi indicati nel piano;
4. entro il 31 marzo 2016 deve essere predisposta e pubblicata sul sito istituzionale una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere inviata alla Corte dei Conti.

E' evidente che la predisposizione del Piano operativo costituisce soltanto una fase del più complesso procedimento destinato a perfezionarsi con la relazione sui risultati obiettivamente conseguiti da inviare alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016; il termine di predisposizione ed approvazione di tale Piano non è, dunque, perentorio (cfr. Linee guida per la predisposizione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie. di INVITALIA, in www.spl.invitalia.it, marzo 2015). anche alla luce delle puntuali considerazioni espresse dal giudice amministrativo in materia di criteri per la qualificazione dei termini per adempiere in assenza di espressa indicazione normativa (cfr. Cds. II 24.11.2011 n.2552).

Quanto alla competenza dell'approvazione del Piano operativo, valorizzando il dato letterale del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, si è ritenuto che la competenza sia dell'organo monocratico, essendo chiamato in causa il consiglio comunale solo nel processo attuativo del Piano operativo laddove le misure di razionalizzazione prevedano adempimenti che intercettano la competenza dell'organo deliberativo, come nelle ipotesi di riorganizzazione dei servizi pubblici locali ovvero la dismissione di partecipazioni societarie o la messa in liquidazione di società (cir. Linee guida, cit... Prima nota sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazione e razionalizzazione delle società partecipate. ANCI. 23 marzo 2015).

La presente relazione tecnica, dopo aver effettuato una puntuale ricostruzione del portafoglio di partecipazioni detenute dal Comune, nonché delle caratteristiche e delle criticità di ciascuna, deve effettuare una analisi dei possibili scenari di riorganizzazione, proponendo le azioni di riordino ritenute più efficaci. Essa è redatta dal Responsabile del Settore Amministrativo AA.GG., sulla scorta dei dati e degli atti in parte reperiti presso gli uffici e in parte richiesti alle società;

Tale analisi deve essere effettuata nel rispetto dei criteri guida previsti dall'art. 1, comma 611 della legge n. 190/2014, di seguito indicati:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Meritano particolare attenzione, con riguardo al portafoglio delle partecipazioni del Comune, i criteri di cui alle lettere a), c) ed e).

* **INDISPENSABILITA' DELLA PARTECIPAZIONE** Il primo criterio indicato dal legislatore è quello di eliminare le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

E' opportuno evidenziare che il comma 611 fa salvo l'obbligo, imposto dall'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007, di dismettere le partecipazioni non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali.

La nuova norma, pertanto, obbliga gli enti a ridurre o contenere le partecipazioni detenute legittimamente, cioè quelle mantenute a seguito della ricognizione imposta dalla legge di stabilità del 2008 in quanto ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Si precisa, ulteriormente, che l'art. 4 della legge regionale n. 7/2011 ha escluso dal raggio di applicazione dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244/2007 "le partecipazioni obbligatorie per legge e che fanno riferimento a servizi istituzionali".

La legge di stabilità 2015, dunque, impone di intervenire su quelle società che, pur essendo armoniche rispetto ai fini istituzionali dell'ente, non appaiano indispensabili per la loro soddisfazione.

La nozione di indispensabilità deve essere declinata in due direzioni: sia rispetto agli obiettivi (i beni e servizi forniti dalla società sono essenziali rispetto agli obiettivi che rientrano nelle finalità istituzionali?) sia rispetto ai mezzi (è essenziale che tali beni e servizi siano forniti dagli enti locali?).

Ne consegue che laddove venga riscontrata la sussistenza della funzionalità delle attività rispetto alle finalità istituzionali da parte della società, occorre comunque verificarne l'indispensabilità rispetto alle altre formule organizzative, ovvero rispetto all'internalizzazione o esternalizzazione al mercato, dimostrando in concreto l'imprescindibilità dello strumento societario anche rispetto ai risultati raggiunti, nonché rispetto ai criteri di qualità, economicità ed efficacia del servizio, risultando contraria alle finalità della norma (contenimento della spesa pubblica) cedere una partecipazione e poi acquistare gli stessi servizi sul mercato a condizioni economiche svenienti.

- **ANALOGIA O SIMILARITÀ" DELLE ATTIVITÀ'** Il criterio di cui alla lett.c) del comma 611 prevede di eliminare le

partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

La ratio della norma è quella di evitare la proliferazione degli organismi esterni, con duplicazione di costi ed impone di censire anche organismi non aventi forma societaria, al fine di poter verificare l'eventuale sovrapposibilità di attività svolte da questi ultimi con attività svolte da società partecipate.

Nell'ipotesi in cui ciò si dovesse verificare l'Ente deve procedere ad eliminare la partecipazione, anche se tale evenienza dovrebbe essere scongiurata dal fatto che in Sicilia l'attività di ricognizione imposta dalla legge finanziaria 2008 si estendeva, ai sensi del richiamato art. 4 della l.r. 7/2011, anche "alle fondazioni, enti, istituzioni ed organismi comunque denominati".

- **CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO** Il criterio di cui alla lett, d) del comma 6l I è correlato all'impatto sulla compressione dei costi di politiche di razionalizzazione del personale e dei costi fissi di struttura.

Qui vengono in considerazione una serie di norme settoriali nonché scelte aziendali mirate a dimensionare i costi delle strutture organizzative.

RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

Società partecipate, misura di partecipazione, durata impegno, onere gravante sul bilancio comunale, rappresentanti con cariche negli organi di governo, risultato di bilancio, compensi ad amministratori con cariche.

SOCIETA' PARTECIPATE								
Società partecipate	Misura % di partecipazione al capitale sociale	Durata impegno	Onere gravante sul bilancio dell'Ammin.ne	Rappresentanti con cariche negli organi di governo	RISULTATO DI BILANCIO			Informazioni sulla società
					2011	2012	2013	
			2014					
Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A	12,82%	31/12/2020	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	€ 13.298	€ -40.180	€ -95.511	n.5 amministratori n.3 revisori n.0 dipendenti Compenso Amm.ri € 0 Capitale Sociale € 120.849,30 Quota del Comune € 15.493,50 N.30 azioni (dati bilancio 2013)
Gesap S.p.A.	2,92%	31/12/2050	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	€ -3.328.062	€ -7.680.089	€ 1.270.508	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Società Sviluppo del Golfo società consortile a.r.l.	2,15%	31/12/2020	€ 9.730,17	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	€ 2.193,00	€ 10,00	€ -6.862,00	n.5 amministratori n.1 revisori n. 2 dipendenti Comp. Amm.ri € 44.300,00 Compenso a professionisti € 12.005,00 Salari e stipendi € 8.226,00 Capitale Sociale € 44.415,00 Quota del Comune € 954,00 (dati bilancio 2013)

Servizi Comunali Integrati S.p.A.	7,53%	07/09/2030	Quota generale costi di gestione anno 2012 €.117.142,00 Costo dell'intero servizio anno 2014 (Costi di gestione + costi del servizio RSU) €.2.473.341,00	////////////////	€. 173	€. 77	Non appr.	Questa società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio dei rifiuti, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge
G.A.L. Golfo di C\mare Società Consortile a.r.l.	8,33%	31/12/2050	////////////////	////////////////	zero	€. 8	€. 211	n.7 amministratori (a titolo gratuito) Salari e stipendi €.289.916,49 (dati 2015) Capitale Sociale €.72.000,00 Quota del Comune €. 6.000,00
S.S.R. Palermo Area Metropolit. S.C.P.A.	1,296%	31/12/2030	////////////////	////////////////	N.P.	€.-357	€. 0	Questa società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio dei rifiuti, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge

Dati delle Società

Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A

codice fiscale: 04814670826

anno costituzione: 1999

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 12,82%

durata impegno: 31/12/2020

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2011 € 13.298,00

anno 2012 €-40.180,00

anno 2013 €-95.511,00,

Società Gesap S.p.A

codice fiscale: 03244190827

anno costituzione: 1984

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 2,92%

durata impegno: 31/12/2050

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2011 €-3.328.062

anno 2012 €.-7.680.089

anno 2013 €.1.270.508,

Società Sviluppo del Golfo società consortile a .r.l.

codice fiscale: 02009440815

anno costituzione: 2001

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 2,15%

durata impegno: 31/12/2020

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €.9.730,17

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2011 €-2.193,00

anno 2012 €.10,00

anno 2013 €.-6.862,00

Servizi Comunali Integrati S.p.A.

codice fiscale: 02009440815

anno costituzione: 2001

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 2,15%

durata impegno: 31/12/2020

Oneri di gestione a carico del Comune – Quota generale costi di gestione anno 2012

€.117.142,00 - Costo dell'intero servizio anno 2014 (Costi di gestione + costi del servizio RSU)

€.2.473.341,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2011 € .173,00

anno 2012 € .77,00

anno 2013 non approvato

G.A.L. Golfo di Castellammare Società Consortile a.r.l.

codice fiscale: 02412500817

anno costituzione: 2010

tipo di partecipazione: diretta

misura di partecipazione: 8,33%

durata impegno: 31/12/2050

Oneri di gestione a carico del Comune – anno 2014: €.0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:

anno 2011 €0,00
anno 2012 €8,00
anno 2013 €211,00,

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che: Le quote di partecipazione detenute dal **Comune di Cinisi** nelle Società di seguito specificate risultano necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto garantiscono l'accesso a finanziamenti e al reperimento di risorse economiche per l'erogazione di servizi ai cittadini

- Gesap s.p.a.

La società Gesap spa, gestisce i servizi aeroportuali dell'aeroporto di Palermo Punta Raisi , il cui sedime ricade interamente sul territorio del Comune di Cinisi. Tale caratteristica, unica per tutto il Paese, fa del sistema aeroportuale gestito da Gesap s.p.a., una realtà strategica ai fini della "tutela degli interessi della comunità e dello sviluppo del territorio", compito istituzionalmente assegnato al Comune di Cinisi dall'articolo 3 del D.LGS n.267/2000. Basti pensare all'impatto in termini occupazionali, di competitività del territorio e di tutela della salute derivante dalle scelte operative della società di gestione Gesap s.p.a.

Peraltro, come ben specificato nella nota dell'Anci Nazionale del 03/11/2010, le società aeroportuali non sono soggette al divieto di cui all'art.3 comma 27 della legge finanziaria per l'anno 2008 (L. n.244/2007) in quanto perseguono "finalità istituzionali legate alla mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità.

Per quanto sopra motivato dunque, questa Amministrazione ha interesse a mantenere la propria partecipazione nella Società Gesap S.p.a. quale strumento per il perseguimento dei propri fini istituzionali assegnati dalle norme e da "vocazione naturale".

- Il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) "Golfo di Castellammare"

è una società consortile mista pubblico-privata a responsabilità limitata, costituita ai sensi dell'art. 2615 del codice civile, con atto notarile del 15/12/2010, rep. 13.099, notaio dott. Manfredi Marretta.

Il capitale sociale della società è di €. 72.000,00.

Il comune di Cinisi, con deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 29/10/2009 ha autorizzato alla sottoscrizione di n. 24 azioni del valore di 250,00 euro ciascuna, per un valore complessivo di 6.000,00 euro e per un valore complessivo percentuale di partecipazione al capitale del 8,33%.

La società, pubblica e privata, può essere classificata, secondo l'anagrafica proposta nel Programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali di cui all'art. 23 del D.L. 66/2014, pubblicato il 7 aprile 2014, tra quelle che erogano "servizi a domanda individuale per le imprese" ed è finalizzata a favorire lo sviluppo locale di un'area rurale.

I comuni facente parte del GAL Golfo di Castellammare sono n. 7 : Partinico, Cinisi, Terrasini, Trappeto, Balestrate, Alcamo, Borgetto;

I soci costitutivi della società sono n. 35.

La società ha sede amministrativa e legale in Alcamo ed ha la durata fino al 31/12/2050. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese sostenute per missioni o per la partecipazione alle riunioni.

Obiettivi:

La società non persegue fini di lucro ed è stata costituita al fine di gestire, all'interno del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, il Piano di Sviluppo Locale (PSL) a mezzo il Gruppo di Azione Locale (GAL) e pertanto non può svolgere attività diversa da quella prevista dall'Asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013.

La società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree individuate nel Piano di Sviluppo Locale denominato "Golfo di Castellammare", attuando le azioni previste dallo stesso Piano e di competenza del Gruppo di Azione Locale (GAL).

Oggetto della società è quindi lo svolgimento delle attività elencate all'art. 3 dell'atto costitutivo, la cui elencazione non deve essere limitativa e di cui di seguito si riassumono: - Gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Golfo di Castellammare" ai sensi dell'approccio Leader come definito dagli art. 61 e 65 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

- Costituzione di un supporto tecnico finalizzato ad indirizzare lo sviluppo del territorio e ad offrire assistenza agli operatori locali con l'organizzazione di incontri e di attività di animazione, informazione e formazione sulle opportunità per lo sviluppo locale, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo di linee di finanziamento, promozione di partecipazioni a programmi di cooperazione attivando i necessari partenariati anche transazionali.

- Aiuto alle imprese e al sistema produttivo per l'introduzione di metodi innovativi, di processo e di prodotto, nonché per migliorare il rapporto tra processo produttivo ed ambiente.

- Sostegno all'agricoltura ed alle attività connesse, animazione e promozione dello sviluppo sostenibile rurale, sostegno all'innovazione del sistema agricolo locale.

- Promozione dello sviluppo turistico ed in particolare di quello agriturismo, eno-gastronomico, culturale ed ambientale del territorio, migliorando l'offerta turistica.

- Tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse ambientali.

- Valorizzazione, promozione e commercializzazione del territorio, dei suoi prodotti agricoli e tipici, favorendo la conoscenza e l'accesso ai mercati.

- Salvaguardia dell'ambiente e miglioramento della qualità della vita attraverso l'incremento e miglioramento dei servizi

- Valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, architettonico e culturale. - Sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U. E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e Know-how, partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader), realizzazioni di progetti di cooperazione comuni.

Attività del GAL e vantaggi del Comune

Il GAL Golfo di Castellammare ha avviato una serie di bandi per il finanziamento di interventi le cui opere sono concluse o in fase di conclusione. I risultati ottenuti ed i benefici riversati sulla società e comunità cinisense si possono considerare più che positivi.

La strategia adottata dal Gal Golfo di Castellammare nel suo complesso, per le attività svolte nei comuni soci e per l'attività in generale svolta dalla società, finalizzata alla valorizzazione e delle opportunità locali presenti nel territorio nonché a valorizzare nuovi attori e nuove relazioni e modelli locali di sviluppo non può che esplicitarsi in un parere ottimale e sicuramente costituisce una esperienza da riproporre e da incentivare. Non a caso la nuova programmazione 2014/2020 ha apprezzato il lavoro svolto dai GAL e in tal senso ha già destinato nella nuova programmazione un incremento di fondi comunitari.

L'analisi di bilancio sull'attività svolta dal GAL Golfo di Castellammare non può che essere positiva e consolidativa di logiche di programmazione e decisionali partecipate e condivise che hanno generato percorsi ed atteggiamenti innovativi e comunque propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove relazioni nonché l'affermazione di modelli locali di sviluppo prima non esistenti ed orientati alla valorizzazione delle risorse e delle opportunità presenti nel territorio.

L'analisi dei risultati ottenuti consente di evidenziare la capacità acquisita dalla società di potere proseguire facilmente nella nuova programmazione 2014/2020 e con obiettivi più impegnativi, innovativi ed ambiziosi nonché di completamento dei percorsi già iniziati ed avviati con la programmazione che sta per chiudersi, secondo le scelte che l'A.C. intende perseguire.

Merita attenzione e plauso l'aspetto finanziario degli interventi e delle attività realizzate in quanto il fabbisogno finanziario indotto dalla gestione trova copertura nella varie fonti di finanziamento e non incide sui singoli bilanci comunali.

Attività del GAL e vantaggi per il Comune

Il GAL Golfo di Castellammare ha avviato una serie di bandi per il finanziamento di interventi le cui opere sono concluse o in fase di conclusione. Il Comune di Cinisi ha partecipato ai bandi ed ha ottenuto i seguenti finanziamenti:

- Misura 321 Azione A per "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" – Finanziamento € 200.000,00
- Misura 313 Azione A per "Promozione degli itinerari rurali del Gal - Finanziamento € 370.907,52
- Misura 323 Azione B - Finanziamento € 153.432,00
- Misura 323 Azione B bis - Finanziamento € 114.908,68
- Misura 313 Azione B per "Promozione degli itinerari rurali del Gal - Finanziamento € 82.864,00

- Sviluppo del Golfo Società Consortile a r.l.

Promossa da soggetti istituzionali e operatori economici, la Società ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale sostenibile e della valorizzazione delle risorse del territorio ed opera in funzione di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale dell'Area del Golfo di Castellammare ai sensi della L. 23-12-1996 n. 662 e della Delibera CIPE del 21-03-1997 e s.m.i. per il coordinamento degli interventi in esso previsti, provvedendo tra l'altro a ricevere, gestire e rendicontare le somme trasferite con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e provvedendo ai pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni del Patto.

La durata è stata fissata fino al 31-12-2020 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su deliberazione dell'Assemblea.

Il Comune di Cinisi ha aderito alla suddetta Società dal 02-03-2001 e la quota sociale posseduta è pari al 2,15%.

Esso partecipa alle spese di gestione per un importo pari ad €. 9.730,17 (per l'anno 2014 e €.8451,36 per l'anno 2015).

Il comune di Cinisi, avvalendosi della Società, ha ottenuto finanziamenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi in zona artigianale e commerciale.

La stessa ha esaurito le sue funzioni statutarie e, come comunicato dall'Amm.ne, i soci stanno valutando la possibilità di prossimo scioglimento.

- Per la **Società Città della Costa di Nord Ovest S.p.A** in atto è stata attivata la procedura di fuoriuscita (ai sensi dell'art.1 comma 569 l. 147/2013 e art.2437 del Codice Civile) in quanto la stessa, che dai principi statuari per cui costituita, doveva occuparsi in particolare del reperimento di risorse e fondi comunitari, negli anni non ha prodotto risultati soddisfacenti tali per il suo mantenimento. **Il Consiglio Comunale di Cinisi**, con deliberazione n.13 del 06/02/2009 ha deliberato di **NON mantenere** la quota di partecipazione azionaria all'interno della Società Città della Costa di Nord Ovest;

Con nota prot.13700 del 10/09/2014 l'Amm.ne ha chiesto a tutti gli Enti soci l'eventuale esercizio del diritto di prelazione sulle quote del Comune e alla Società ha avanzato la richiesta della corresponsione del valore in denaro delle quote calcolate in applicazione dei criteri di cui all'art.2437 del C.C.

- Quanto alla **società Servizi Comunali Integrati RSU spa**, si osserva che essa è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/2010 che ha riformato il sistema organizzativo del ciclo dei rifiuti e, di fatto, a seguito della l.r. 2/2013 a decorrere dal 1.10.2013 non effettua più il servizio che, allo stato, è svolto da un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione con ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 191 del d. Lgs. 152/2006:

la struttura commissariale, che opera in nome e per conto del comune, si avvale della struttura organizzativa, del personale e dei mezzi della società in liquidazione.

Il Comune continua a sostenere, finanziandoli attraverso la tariffa rifiuti, i costi di funzionamento e di amministrazione della società posta in liquidazione, della quale non risulta approvato il bilancio dell'esercizio 2013 né è stato presentato quello dell'esercizio 2014. (Questa società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio dei rifiuti, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge – così come ribadito nella deliberazione della Corte dei Conti n.61/2016/INPR)

- **La SRR**, invece, sebbene costituita nel 2013 non risultava, alla data del 21/04/2015 (data di approvazione del P.O.) operativa, non avendo approvato il Piano d'ambito, né avendo posto in essere gli adempimenti previsti dalla l.r. 9/2010 per l'assorbimento del personale della società d'ambito di riferimento. Essa opera con un consiglio di amministrazione formato dai sindaci di tre comuni che non percepiscono compenso e non ha personale alle proprie dipendenze (Questa società a totale partecipazione pubblica, gestisce il servizio dei rifiuti, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge – così come ribadito nella deliberazione della Corte dei Conti n.61/2016/INPR)

Si trasmette la presente Relazione Tecnica, rielaborata secondo le indicazioni della deliberazione della Corte dei Conti n.61/2016/INPR, al Signor Sindaco, ai fini della razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Li 23/03/2016

Il Responsabile del Settore

F.to D.ssa C. Palazzolo